455/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80504** del registro di Segreteria, proposto da XX nato a omissis (omissis) il omissis, ivi residente alla via omissis n° omissis (codice fiscale omissis), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Valeria Maria Russo (c.f. RSSVRM68L67D708M) e dall'Avv. Adriano Casellato (c.f. CSLDRN52H07H501Q), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Valeria Maria Russo in Roma in via Caio Mario n° 7 sc. B int. 1, e che indica, ai fini delle comunicazioni di rito gli seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: valeriamariarusso@ordineavvocatiroma.org; adrianocasellato@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax: 0771683410:

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura

in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F.: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, che indica, ai fini delle comunicazioni di rito, l'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio n. 1005 del 23.10.2024.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 l'Avv. Adriano Casellato per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, assumendo di essere entrato nei ruoli della Polizia di Stato in data 07.09.1983 e di avere maturato, alla data del 31.12.1995, meno di 18 anni di contributi ha invocato il proprio diritto alla rideterminazione e conseguente riliquidazione, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 ed in virtù della Legge n° 234/2021 art. 1, comma 101 (cd. Legge di Bilancio), del trattamento di pensione privilegiata ordinaria in godimento (riconosciuta con sentenza emessa dalla Corte dei conti – Sez. Giurisdizionale per il Lazio n° 611/2019), con applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile, e per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, ivi compresi gli arretrati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni, o, quantomeno, in subordine, ai sensi dei

già menzionati principii, esclusivamente sui ratei a decorrere dall'01.01.2022.

In particolare, il ricorrente ha dedotto di avere, a tal uopo, inoltrato all'INPS apposita istanza in data 21.01.2022 invocando il proprio diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile, ivi compresi gli arretrati maturati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni, successivamente respinta (pec INPS del 17.01.2023 "*in merito all'istanza in oggetto si fa presente che il suo assistito, il signor XX, pur avendo prestato servizio in Polizia è poi cessato come personale civile presso il Ministero degli Interni. In tali ipotesi, non è previsto il ricalcolo, ex art. 54 del D.P.R. 1092/1973 ed ex Lege n° 234/2021. A tal proposito, è opportuno riportare il dispositivo della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021 dove si fa riferimento esclusivamente al personale militare…*"; pec del 19.01.2023). Rappresenta altresì che la medesima istanza veniva inoltrata anche al Ministero datore di lavoro (pec del 19.04.2024) che parimenti negava il diritto alla invocata riliquidazione (comunicazione di diniego del 29.05.2024). Ha quindi concluso affinché questo Giudice, in accoglimento della domanda, Voglia: "*Riconoscere - disapplicando, ove occorra, gli illegittimi provvedimenti di diniego dell'INPS - il diritto del signor XX alla rideterminazione/riliquidazione, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 ed in virtù della Legge n° 234/2021 art. 1, comma*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

101 (cd. Legge di Bilancio), del trattamento di pensione privilegiata ordinaria in godimento, con applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile, e per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, ivi compresi gli arretrati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni, o, quantomeno, in subordine, ai sensi dei sunnominati principii, esclusivamente sui ratei a decorrere dall'01.01.2022, e con conseguente condanna dell' l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)-Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., alla erogazione di tutte le somme corrispondenti e spettanti al sig. XX, per

tale causale, secondo la misura e la decorrenza di legge, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, da calcolarsi sui ratei pensionistici arretrati (costituiti dalla differenza tra quelli spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti), con conseguente condanna dell'INPS alla liquidazione, quantomeno a decorrere dal 01.01.2022, dell'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con 14 applicazione degli indici ISTAT - secondo i principi di cui alla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM - con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo come per legge".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 8 settembre 2025 si è costituito in giudizio l'INPS contestando l'avversa pretesa per il periodo antecedente

il 1° gennaio 2012 e invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo alla predetta data atteso il provvedimento di riliquidazione eseguito con atto LT012024970290 del 11 marzo 2025 sulla rata di maggio 2025. Ha quindi concluso, in via principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere. In ulteriore subordine e salvo gravame ha infine concluso eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute e si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata in atti dall'Istituto resistente. L'Inps ha, parimenti, concluso invocando la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente ricostruito il quadro giuridico di riferimento e, successivamente ricostruirne le ricadute nella fattispecie ad esame.

Oggetto del giudizio è l'applicabilità della disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, in quanto corpo di polizia ad ordinamento civile.

L'applicabilità di tale disciplina agli appartenenti ai Corpi di polizia ad ordinamento civile, come noto, è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte i cui approdi, in ragione del quadro normativo vivente all'atto della loro statuizione, non possono che ritenersi corretti (ex multis, sez. Toscana, n. 9/2020; sez. Piemonte, n. 255/2019; sez. Calabria n. 148/2019; sez. Emilia Romagna n. 142/2019; sez. Lombardia n. 8/2020; sez. Lazio n. 14/2020; sez. Veneto n. 33/2020; sez. Sardegna n. 168/2020; sez. Puglia n. 210/2020; Sez. Liguria n. 14/2020).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come noto, la L. n. 121/1981 ha dato attuazione alla c.d. "smilitarizzazione" della Polizia. L'art. 23 ha, infatti, "disciolto" (e non semplicemente trasformato) il corpo militare delle Guardie di Pubblica Sicurezza, prevedendo l'assegnazione dei dipendenti al nuovo corpo della Polizia di Stato, vale a dire un corpo civile di nuova costituzione. Questo passaggio ha, da un lato, comportato la riorganizzazione del personale; dall'altro, ne ha mutato il regime sostanziale, attribuendo alla Polizia alcune prerogative che erano precluse alle Guardie di Pubblica Sicurezza in ragione del loro status militare. Il personale della Polizia di Stato è attualmente articolato in un'unica scala gerarchica, da cui è stata rimossa la distinzione, già presente nelle Guardie di Pubblica Sicurezza, tra Funzionari di Pubblica Sicurezza (civili) e Ufficiali di Polizia (militari). Questi ultimi sono quindi entrati a far parte del ruolo unico "funzionari direttivi e

dirigenti" della Polizia di Stato (a carattere civile).

A seguito della smilitarizzazione della Polizia di Stato, il trattamento previdenziale degli agenti e dei dirigenti di Polizia è stato oggetto di espressa disciplina, proprio per regolamentare la transizione verso il regime delle pensioni civili. La legge ha, così, indicato puntualmente quali disposizioni previste per le Forze Armate rimanessero applicabili alla Polizia di Stato e in quali casi (cfr. art. 112 della L. n. 121/1983). Tra queste, non figura l'invocato art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei militari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Inoltre, se è vero che, in base all'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387/1987, "al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare", tale equiparazione è limitata alle pensioni privilegiate. Tale norma, essendo eccezionale, è, dunque, di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a casi simili o materie analoghe. Peraltro, la disposizione riguarda solo l'acquisizione del diritto alla pensione, e non la determinazione della sua misura. Né del pari gioverebbe, ai fini di equiparare il trattamento pensionistico degli agenti di polizia a quello dei militari, invocare l'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, secondo cui "*al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia 8*

giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092". L'art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 disciplina, infatti, solamente l'acquisizione del diritto alla pensione, non la misura del trattamento. Quanto precede evidenzia, pertanto, l'intenzione di assoggettare gli agenti di Polizia a un regime diverso da quello militare, fatti salvi i casi espressamente indicati (in tal senso, cfr. già Sez. Toscana, n. 283/2019).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

È utile richiamare la recentissima pronuncia della Corte costituzionale (cfr.: C. cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 33) investita, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La Corte ribadisce da un lato la facoltà per il legislatore di adottare gli interventi legislativi ritenuti opportuni per la razionalizzazione dei sistemi previdenziali e, dall'altro, l'insussistenza di un principio teso a garantire la piena omogeneità di regolazione tra

dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione ("*Il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria"*).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non vi è in sostanza alcun elemento di frizione con i principi costituzionali nel diverso trattamento riservato ai dipendenti dell'ordinamento civile e militare dello stato.

Il quadro è tuttavia oggi mutato con l'intervento del legislatore.

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa che ha estenso, *expressis verbis*, in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell'art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973. L'art. 1, comma 101, testualmente recita: "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla*

specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile"; il successivo comma 102 "*Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il nuovo quadro normativo in materia, non si sottrae ai noti principi forniti dalle pronunce delle SS.RR. sulla corretta declinazione del disposto dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973.

In particolare, la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/73 è collegata al possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni; la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni.

Ed ancora, la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.

La successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio

debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: "*La "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni*".

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: "*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno*

utile".

Va a questo punto valutata la applicabilità, al caso di specie, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 atteso che il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico privilegiata a dar data dal 28.08.2008, quindi in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione (01.01.2022). Anche questo aspetto è stato sottoposto al vaglio di questa Corte (cfr. Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – Sent. 41/2022 del 09.02.2022) con approdi ermeneutici che meritano di essere condivisi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sul punto vanno richiamati i principi generali che regolano la successione di leggi nel tempo (art. 11 preleggi), in virtù dei quali la legge non ha effetto che per l'avvenire.

Tali principi vanno correttamente applicati al caso di specie, ove si è di fronte ad una prestazione (trattamento pensionistico) a carattere periodico i cui effetti sono destinati a prodursi per l'intera vita del beneficiario e le cui peculiari finalità divengono elementi essenziali nell'interpretazione ed applicazione della norma.

Appare logico, corretto e legittimo ritenere che gli effetti della novella in argomento (introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022) si debbano produrre anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente pur se con effetto limitato ai ratei di pensione maturati a decorrere, appunto, dalla data di entrata in vigore

della norma in parola. Tale interpretazione si pone da un lato in linea con la ratio della disposizione, anche in prospettiva costituzionalmente orientata e, dall'altro, garantisce il rispetto delle esigenze di razionalizzazione e rispetto per le conseguenze che riverberano sulla finanza pubblica.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Atteso quanto esposto, non possono trovare accoglimento domande tese ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento sin dalla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico in godimento, atteso il chiaro tenore non retroattivo della disciplina sopravvenuta.

Di contro la domanda è fondata per i ratei maturati a far data dal 1.01.2012.

2. L'INPS ha prodotto in atti la prova dell'intervenuta liquidazione del trattamento pensionistico in godimento sostenendo al contempo che, all'esito non siano in ogni caso maturate differenze retributive a titolo di arretrati (cfr. cedolino mese di maggio sub. doc. 3 e nota istruttoria prodotta sub. doc. 1 memoria difensiva ove si legge "*Si comunica che con la mensilità di maggio 2025 p.v. quest'ufficio ha riliquidato il trattamento pensionistico del Sig. XX in pensione*

dal 28/08/2008 a seguito dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%. con decorrenza economica 01/01/2022. Tuttavia, per effetto del meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici previsto dalla normativa pro tempore vigente (Sentenza Corte Costituzionale 70/2015, D.L. 15/2015)

che prevedeva, per le pensioni d'importo complessivo ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo Inps, una rivalutazione per fasce d'importo, coefficienti di rivalutazione decrescenti al variare della fascia di riferimento e importi garantiti oltre il quale non viene attribuita alcuna rivalutazione , è scaturita un sostanziale livellamento tra l'importo originario della pensione e l'importo della pensione riliquidata già a decorrere dalla mensilità di maggio 2014; con la conseguenza che non si sono generati arretrati da liquidare.").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La parte ricorrente nel corso dell'udienza pubblica ha dato atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere associandosi, sul punto, alle avverse conclusioni.

Attesi, pertanto, gli esiti della discussione svoltasi nel corso della pubblica udienza e il manifestato accordo delle parti, può essere dichiarata la cessata materia del contendere.

4. In ultimo, attesa l'avvenuta soddisfazione delle pretese azionate da parte del ricorrente solo successivamente alla instaurazione del presente giudizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale va condannato alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate in complessivi € 1.700,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessi € 1.700,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.10.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.10.2025 12:21:41
GMT+02:00